

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Angelo Mambriani Presidente

Elena Riva Crugnola Giudice

Marianna Galioto Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38236/2015 promossa da:

TIZIO, ATTORE

CONTRO

ALFA S.R.L., CONVENUTA

CONCLUSIONI

(si omettono le conclusioni delle parti)

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La domanda non può essere accolta.

L'attore si duole che la delibera del 20 aprile 2015 assunta dall'assemblea dei soci di Alfa srl sia viziata

- per assoluta mancanza di informazione ex art. 2479-ter cc,
- e per eccesso di potere, ossia a scopo depauperativo del patrimonio sociale e a prezzo incongruo per difetto.

La prima doglianza è infondata.

L'ipotesi di nullità non è ravvisabile poiché – a conferma del condivisibile l'indirizzo già seguito in casi simili – con riguardo alla deliberazione assembleare di srl la "assoluta mancanza di informazione" va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione [1].

In altre parole l'assoluto difetto di informazione, in relazione alle società a responsabilità limitata, può essere eccepito unicamente qualora vi sia una omessa convocazione dell'assemblea dei soci.

La doglianza dell'attore, tuttavia, può essere qualificabile come vizio di annullabilità, tenuto conto che l'attore ha lamentato che, stante la mancata spiegazione preventiva delle ragioni che avrebbero giustificato la vendita del cespite sociale, egli non sarebbe stato in grado di adottare una ponderata valutazione in merito.

Anche sotto tale profilo la censura non è condivisibile.

In sede assembleare, infatti, l'amministratore ha esposto che la vendita avrebbe sortito benefici effetti per la società, perché con il ricavato si sarebbe ottenuto il risultato

- di abbattere le spese correnti per estinzione di mutuo, spese condominiali e debiti erariali,
- oltre che per ridurre l'esposizione finanziaria verso gli istituti di credito.

Tali chiarimenti, ad avviso del collegio, appaiono da soli sufficienti a dare informazione, sia pure succinta, delle ragioni che avevano motivato l'amministratore ad adottare l'atto gestorio.

L'attore si duole inoltre che la delibera sarebbe viziata per eccesso di potere, dato che la vendita immobiliare avrebbe sortito l'effetto di disperdere l'unico cespite attivo di proprietà sociale, e che essa era stata deliberata per un corrispettivo (103.000,00 Euro) inferiore al valore d'acquisto indicato in bilancio (215.000,00 Euro) e ai valori desunti da perizie già acquisite dalla società.

Neppure la censura in esame può essere condivisa.

La questione implica in realtà profili di merito in ordine alle scelte gestorie che non sono sindacabili, salvo il caso di abuso consistente nell'aver perseguito un obiettivo totalmente estraneo all'interesse sociale.

Sul punto basti osservare che la vendita è avvenuta in epoca apprezzabilmente posteriore all'acquisto, e che l'amministratore, in assemblea, ha esposto che la somma di Euro 103.000,00 corrispondeva alla massima offerta ricevuta.

Il Tribunale rileva:

- che costituisce fatto notorio la diminuzione dei valori di mercato degli immobili già all'epoca della delibera,
- e che l'attore non ha dato dimostrazione – a prescindere dai valori delle perizie agli atti della società - che in quel momento fosse stata formulata una migliore offerta.

In ragione della riconosciuta legittimità della delibera, diviene superfluo l'esame delle doglianze circa la ratifica della delibera impugnata, avvenuta con la successiva delibera del 30 luglio 2015.

Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- respinge la domanda dell'attore;
- condanna altresì l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Milano, 25 gennaio 2018.

---

[1] Trib. Milano, 7 marzo 2012, nel procedimento iscritto al n. RG 51550/2011